COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 619

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Promozione al grado VII del gruppo *A* di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi. (1315) 619

PRESIDENTE 619, 621, 623

DE MICHELE, *Relatore*. . . . 619, 621, 623

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 620, 621, 622, 623

TURCHI 621, 623

NUMEROSO. 621

PETRUCCI 622

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione a favore dell'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 87.156.000 a parziale copertura dei disavanzi degli esercizi 1947-48 e 1948-49 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*). (1432) 623

PRESIDENTE 623, 624

ROSSI PAOLO, *Relatore* 624

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

BAVARO e VIOLA: Provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale. (401) 624

PRESIDENTE 624

CARIGNANI, *Relatore* 624

Votazione segreta:

PRESIDENTE 624

La seduta comincia alle 10,25.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lucifredi, Lombardi Colini Pia, Tupini e Viviani Luciana.

Seguito della discussione del disegno di legge: Promozione al grado VIII del gruppo A di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi. (1315).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Promozione al grado VIII del gruppo *A* di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole De Michele.

DE MICHELE, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, la Commissione ha già iniziato la discussione generale di questo disegno di legge ed ha deliberato anche il passaggio agli articoli. Non è inopportuno ricordare i termini della questione, dato il tempo trascorso dalla precedente seduta in cui si discusse questo provvedimento.

Scopo del disegno di legge in esame è di sanare una sperequazione di cui sono vittime i funzionari di pubblica sicurezza di gruppo *A*, grado VIII, a seguito di disposi-

zioni legislative emanate durante la guerra e poi prorogate con successivo disegno di legge, e riguardanti i funzionari richiamati alle armi. Si tratta, precisamente, del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che all'articolo 8 sospendeva le prorozioni per esami di questi funzionari, disponendo che le promozioni fossero effettuate col sistema del merito comparativo. Le successive proroghe di questo disegno di legge sanzionavano sempre l'esclusione (giusta l'articolo 13 del decreto succitato) dei funzionari di pubblica sicurezza, gruppo *A*, grado VIII, dal beneficio di questa norma.

A seguito dell'ultima proroga, conseguente alla proposta di legge dell'onorevole Petrucci, fu sollevato nella I Commissione permanente del Senato anche il problema dei funzionari di pubblica sicurezza, per i quali furono presentate due proposte di legge d'iniziativa parlamentare, rispettivamente dai deputati Coli e Petrucci, con le quali si proponeva che anche i funzionari in questione potessero conseguire le promozioni col sistema del merito comparativo.

Il Ministero, di fronte a queste proposte, ha presentato un proprio disegno di legge nel quale, però, l'estensione del beneficio viene limitata grandemente, perché è limitata soltanto a quei funzionari che si trovano in possesso congiuntamente di questi tre requisiti: essere stati richiamati alle armi nel momento dei concorsi banditi nel 1941-42 dal Ministero; avere, al momento dei concorsi, l'anzianità prescritta per esservi ammessi; infine, avere partecipato ai concorsi indetti dopo la guerra (nel 1946-47), uno per merito distinto e l'altro per idoneità.

La Commissione, nel corso della discussione generale di questo disegno di legge, stabilì di abbinare la discussione del provvedimento in esame con quella delle proposte di legge Coli e Petrucci.

L'unica osservazione di rilievo fu fatta dall'onorevole Turchi, il quale si preoccupava che di queste norme del disegno di legge potessero beneficiare anche funzionari della pubblica sicurezza inviati in servizio in Jugoslavia e in Albania nel periodo bellico.

Si chiarì però, nel corso della discussione generale, che la lettera delle disposizioni in esame è precisa, in quanto parla in modo assoluto di richiamati alle armi e non di funzionari inviati per ragioni di servizio in quelle località. Quindi l'eccezione sollevata dall'onorevole Turchi non avrebbe ragione di sussistere.

Per quanto riguarda la sostanza del disegno di legge, osservo che si tratta di benefici di carattere giuridico che si concedono a funzionari di pubblica sicurezza i quali sono in possesso dei tre requisiti dianzi esposti.

Si tratta, cioè, di immettere nelle graduatorie dei concorsi espletati nel 1941-42 i funzionari che sono riusciti vincitori dei concorsi del 1946-47; questa immissione in graduatoria è fatta ai soli effetti giuridici, affinché questi funzionari possano beneficiare di queste disposizioni legislative per conseguire le successive promozioni per anzianità.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo riallacciarmi alle dichiarazioni da me fatte nella precedente seduta. L'onorevole De Michele ha chiarito le finalità di questo disegno di legge, che vuole ammettere alla promozione soltanto quei funzionari i quali non poterono partecipare al concorso indetto in quegli anni perché richiamati alle armi. Incidentalmente dico che si tratta soltanto di cinque o sei persone. Tuttavia, questo progetto di legge risponde ad un criterio di giustizia: questi funzionari, avendo gli anni di servizio richiesti, non poterono partecipare ai concorsi perché richiamati alle armi ed essendo stati dichiarati idonei negli esami sostenuti nel 1946-47, era giusto che godessero di quelle disposizioni di carattere generale sanzionate dallo Stato in quel provvedimento.

L'estensione a cui si riferisce la proposta di legge Petrucci tende ad equiparare (sia pure attraverso un emendamento aggiuntivo) agli altri impiegati per cui fu emanata quella tale legge, anche i commissari di pubblica sicurezza, ai fini del passaggio dal grado IX al grado VIII.

Nell'ultima seduta feci alcune dichiarazioni di carattere personale e non voglio ripetermi. Certo il Governo si oppone in questa sede ad un simile inserimento, per una ragione essenziale: si tratta di una legge eccezionale, e l'eccezione va fatta soltanto per quelle persone che sono in condizioni di fare valere il proprio buon titolo.

Gli altri impiegati erano stati sottoposti ai vincoli militari, mentre i funzionari di pubblica sicurezza non lo erano: pertanto essi potevano sostenere questi esami. Perché non l'hanno fatto? Si dice: perché erano mobilitati civilmente. Questo è vero per gli anni che vanno dal 1943 in poi, ma non per il 1941-42, perché in quegli anni non erano civilmente mobilitati e potevano pertanto presentarsi agli esami.

Ho fatto fare un computo in rapporto al numero dei posti eventualmente utilizzabili

da queste persone che non possono godere delle disposizioni del disegno di legge in esame. Mi risulta che i posti da coprirsi sono trenta o quaranta. Vi è però un fatto grave ed è questo: fin dal mese scorso venne bandito un regolare concorso per idoneità, concorso che è stato già pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Come possiamo noi oggi, violando le legittime aspettative di questi candidati, inserire prima di loro questi funzionari che avevano la possibilità — e non l'hanno fatto — di presentarsi ai concorsi del 1940-41 e del 1946-47? Non vedo l'opportunità di contemplare una simile eccezione. Teniamo presente la finalità delle disposizioni contemplate nel disegno di legge in esame e le finalità del progetto approvato dal Senato. Non inseriamo fra le categorie ammesse a godere di questo beneficio una terza che non avrebbe alcun diritto a conseguirlo.

Varare una legge che sancisce un simile trattamento di eccezione vorrebbe dire indulgere a qualcosa che dobbiamo respingere, perché leggi speciali si possono emanare soltanto a favore di categorie che abbiano veramente diritto ad un trattamento di eccezione. Contro i provvedimenti speciali (che rappresentano un sistema deprecabile) le Amministrazioni del tesoro e dell'interno hanno sempre reagito, in quanto si debbono fare leggi che siano utili alle grandi e non soltanto alle piccole categorie.

Bisogna tener poi presente che la legge a cui ho alluso, e che riguarda tutti gli impiegati, avrà vigore soltanto fino al 31 dicembre del 1950. Ora, noi siamo giunti all'ottobre 1950, e non è più possibile non tener conto di questo concorso che è stato ormai bandito.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è così formulato:

« I funzionari di pubblica sicurezza, i quali, avendo la prescritta anzianità per esservi ammessi, non potettero partecipare all'esame di idoneità ed al concorso di merito distinto per l'avanzamento al grado di commissario di pubblica sicurezza indetti rispettivamente con decreti ministeriali 23 dicembre 1940 e 30 settembre 1941, perché richiamati alle armi presso reparti mobilitati in zona di operazioni durante il periodo compreso fra la pubblicazione dei bandi e l'espletamento delle prove di esame, saranno inseriti, secondo i criteri indicati negli articoli seguenti, nelle graduatorie delle predette prove di esame, conseguendo la promozione a commissario, ai soli effetti giuridici, con l'anzianità dei funzionari di pari grado che vi seguano immediatamente nell'ordine di dette graduatorie ».

TURCHI. Ho ascoltato con attenzione i chiarimenti forniti dal relatore e dal Sottosegretario di Stato riguardanti sia il numero dei funzionari interessati alla legge, sia la posizione che gli aventi diritto devono avere per poter beneficiare delle disposizioni sottoposte al nostro esame.

Non ho nessun motivo, dato che non ho precise notizie in merito, di contestare la veridicità di quanto ha affermato il relatore, però, se le relazioni allegate ai disegni di legge hanno un loro significato, qualche dubbio può nascere, per quanto riguarda l'effettiva prestazione militare di questi funzionari, quando ad un punto della relazione si legge: « sta di fatto che alcuni funzionari di pubblica sicurezza vennero comandati in servizio presso reparti combattenti dislocati in Albania ed in Jugoslavia ».

Ora, a me pare che l'essere andati a prestare servizio presso reparti combattenti, sia diverso dall'essere stati mobilitati. Per questa ragione io mantengo le stesse riserve che ho formulato in sede referente, e propongo un emendamento soppressivo delle parole dell'articolo 1: « presso reparti mobilitati in zona di operazioni ».

DE MICHELE, *Relatore*. Pregherei gli onorevoli componenti la Commissione di lasciare intatta la dizione dell'articolo, perché la espressione: « richiamati alle armi », è una espressione tecnica, secondo il regolamento militare.

È vero che su questo punto la relazione non è suffificientemente chiara, ma non credo che si possa mettere in dubbio l'effettivo significato dell'articolo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anch'io manterrei integra la dizione dell'articolo, tanto più che questi funzionari vennero comandati in servizio presso reparti combattenti in zona di operazioni.

NUMEROSO. La soppressione proposta dall'onorevole Turchi mi sembra più limitativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo, proposto dall'onorevole Turchi, delle parole: « presso reparti mobilitati in zona di operazioni ».

(*Non è approvato*).

Pongo, allora, in votazione l'articolo 1 nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Ai fini delle disposizioni dell'articolo precedente, i funzionari di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo medesimo e che abbiano conseguito l'idoneità nell'esame indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1947 saranno inseriti nella graduatoria, approvata col decreto ministeriale 10 marzo 1942, dell'esame di idoneità indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1940, in base al punteggio complessivo della votazione di esame e del coefficiente di anzianità in ventesimi, e conseguiranno la promozione a commissario con la stessa data con la quale è stata conferita ai funzionari di pari grado che verranno a seguirli nella graduatoria unica approvata con decreto ministeriale 15 aprile 1946 ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« I funzionari di pubblica sicurezza che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 1 e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di merito distinto indetto con decreto ministeriale 31 agosto 1946 saranno inseriti nella graduatoria, approvata con decreto ministeriale 24 luglio 1942, del concorso di merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1941, in base alla votazione riportata. Di detti funzionari conseguiranno la promozione a commissario ai sensi dell'articolo 2 coloro che alla data del bando dell'esame di idoneità indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1940 possedevano la prescritta anzianità per parteciparvi, mentre ai rimanenti la stessa promozione sarà conferita ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 717 ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Petrucci ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Effettuate le promozioni di cui agli articoli precedenti, i posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950, saranno attribuiti per merito comparativo ai sensi della legge 1° dicembre 1949, n. 668, e, pertanto, resta abrogato il secondo comma dell'articolo 1 di tale legge ».

L'onorevole Petrucci ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

PETRUCCI. Ho ascoltato attentamente le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario e mi dispiace che in questa occasione egli non difenda, come invece ha fatto al Senato, la posizione dei funzionari di pubblica sicurezza.

Ho anche ascoltato ciò che hanno detto altri colleghi in proposito, ma in coscienza non posso che rimanere fermo sulla mia posizione, tanto più che io ne faccio una questione di principio, riallacciandomi alla mia proposta generale in materia di promozioni che ora è diventata legge.

In quella legge si escludevano i funzionari di pubblica sicurezza dalle promozioni per merito comparativo, e se successivamente ho presentato l'emendamento che è sottoposto al vostro esame, è stato perché mi sono reso conto che averli esclusi rappresentava un vero e proprio danno alla categoria. Io mi sono reso personalmente conto della situazione: ho conosciuto parecchi funzionari di pubblica sicurezza, ho potuto constatare che per il loro gravoso servizio, specie durante la guerra, essi non potevano prepararsi agli esami. Vi sono dunque buone ragioni perché si venga incontro alle loro aspirazioni, ed io non mi posso persuadere che vi siano elementi contrari perché queste esigenze — d'altronde giustificate — non possano essere sodisfatte.

Per quanto riguarda, poi, le promozioni per merito comparativo, sostengo che si tratta di un giudizio molto rigoroso, molto più rigoroso di un giudizio di merito fatto in seguito ad esami, perché vi può essere una persona che superi brillantemente gli esami, ma che dimostri poi qualità assolutamente negative nell'espletamento del servizio.

Tanti sono gli elementi che concorrono a formare un giudizio sul funzionario, che se fossi al posto dell'onorevole Ministro Petrilli, vorrei che si tenesse conto di tutti questi elementi caratteristici: rendimento, precisione, volontà, ecc., che rappresentano, nella loro concretezza, il valore del funzionario. Io, che sono un funzionario dello Stato, ne so qualche cosa, dovendo spesso compilare le note caratteristiche dei miei dipendenti.

Il Governo è assolutamente contrario; io mi rimetto al giudizio della Commissione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei aggiungere alcune considerazioni, e cioè rammentare che è stato già pubblicato il bando del concorso a cui ho prima accennato. Qualora si accettasse la proposta

dell'onorevole Petrucci, verrebbero a cadere le legittime aspettative di altri funzionari *in pectore* e questo mi sembra eccessivo. I funzionari a cui accenna l'onorevole Petrucci, per due volte potevano sostenere gli esami, e non l'hanno fatto! Ricordo, poi, che quando si discusse la proposta di legge Coli, proprio il Ministro si riservò di chiederne la rimessione all'Assemblea, qualora la Commissione intendesse orientarsi favorevolmente su di essa.

TURCHI. Per una questione di equità, debbo dichiararmi favorevole alla proposta Petrucci. Se ben rammento questa è la nona o la decima proposta di legge dello stesso tenore che esaminiamo. Ritengo che questa disposizione fu ritenuta necessaria per gli impiegati amministrativi richiamati alle armi, in quanto il passaggio dal grado nono all'ottavo avveniva per esami. Ora, se è così, non sarebbe esatto quanto ebbe a dichiarare alcuni mesi or sono, qui, il Ministro, che cioè gli esami erano previsti anche per gli impiegati amministrativi, quando invece vi sono state delle leggi, sia pure riguardanti un breve periodo di tempo, che escludevano dagli esami tali impiegati. Sarebbe ora che si finisse con queste leggi di deroga e si tornasse alla normalità generale.

Ma qui noi non deroghiamo alla norma generale se non per porre su un piano di parità questa categoria di funzionari rispetto a coloro i quali hanno beneficiato di una analoga disposizione. Perciò sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Petrucci.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si riserva di sottoporre eventualmente l'esame della materia all'Assemblea.

DE MICHELE, *Relatore*. Desidero fare una sola osservazione. L'onorevole Sottosegretario ha parlato di norme eccezionali. Ora, io sono contrario alle norme eccezionali, e l'ho dichiarato anche in occasione della discussione di un'altra proposta di legge di iniziativa dello stesso onorevole Petrucci, in quanto ritengo che si debba tornare alla normalità. Mi chiedo, però, se la norma eccezionale non sia a svantaggio dei funzionari di pubblica sicurezza. Infatti, se rifacciamo un po' la storia di questa categoria, affiora la questione della esenzione dagli esami e si deve ricordare che le promozioni avvengono oggi per merito comparativo a causa della guerra.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per gli altri funzionari statali i concorsi sono stati sospesi, mentre per questa categoria ne sono stati banditi ben quattro.

DE MICHELE, *Relatore*. Ma nel decreto 6 gennaio 1942 non viene imposta una condizione di richiamo alle armi perché i funzionari possano beneficiare della sospensione degli esami, in quanto si tratta di una norma di carattere generale che si applica a tutti i funzionari richiamati o meno alle armi. Questa disposizione viene prorogata anche in tempi in cui i richiami alle armi non avvengono più: l'ultima proroga è quella della legge 1° dicembre 1949, vale a dire quattro anni dopo la cessazione dello stato di guerra. Di questo beneficio godono tutti i funzionari, ad eccezione di quelli di pubblica sicurezza che, nel momento della promulgazione del decreto, si potevano trovare in condizioni di non essere chiamati alle armi e quindi di non poter beneficiare di questa dispensa; ma ormai la norma di carattere generale per i funzionari di questo grado è quella di essere promossi per merito comparativo. Quindi mi sembra che la norma eccezionale si risolverebbe in uno svantaggio e non in un vantaggio per i funzionari di pubblica sicurezza.

Vi è un'ultima osservazione dell'onorevole Sottosegretario che mi rende perplesso, e cioè che già è stato bandito un concorso e quindi vi è una legittima aspettativa dei partecipanti a questo concorso. Pertanto, se approvassimo l'emendamento dell'onorevole Petrucci, potremmo ledere queste legittime aspettative. Per queste ragioni mi rimetto alla Commissione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Un'ultima osservazione: attualmente 45 concorrenti già scrutinati attendono di ricoprire i loro posti. Quindi la portata della norma si riduce a ben poca cosa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Petrucci.

(*Non è approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione a favore dell'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 87.156.000, a parziale copertura dei disavanzi degli esercizi 1947-48 e 1948-49. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione a favore dell'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 87.156.000, a parziale copertura dei disavanzi

degli esercizi 1947-48 e 1948-49 ». Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione del Senato.

Invito il relatore, onorevole Paolo Rossi, a svolgere la sua relazione.

ROSSI PAOLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di un disegno di legge già approvato dalla I Commissione permanente del Senato, che concerne la concessione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 87.156.000 a parziale copertura dei disavanzi degli esercizi 1947-48 e 1948-49. Una sola osservazione desidero fare, ed è questa: sarebbe augurabile che la concessione di questi contributi fosse fatta non a parziale, ma a totale copertura del disavanzo di un istituto così importante quale quello di statistica. Pertanto propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo agli articoli:

ART. 1.

È autorizzata la concessione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 87.156.000, a parziale copertura dei disavanzi degli esercizi 1947-48 e 1948-49.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1 si farà fronte a mezzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con la legge 1° aprile 1950, n. 155, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge dei deputati Bavaro e Viola: Provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale. (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei deputati Bavaro e Viola: Provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale.

L'onorevole Carignani, relatore, ha facoltà di parlare.

CARIGNANI, *Relatore*. In una precedente seduta fu deciso di nominare un piccolo comitato ristretto per esaminare più a fondo la questione e per preparare il materiale occorrente.

Questo Comitato non è ancora in grado di riferire. Chiedo pertanto il rinvio della discussione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta dei disegni di legge testé esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Promozione al grado VIII del gruppo *A* di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi » (1315):

Presenti	27
Astenuti	1
Votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

« Concessione a favore dell'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 87.156.000, a parziale copertura dei disavanzi degli esercizi 1947-48 e 1948-49 » (*Ap-*

provato dalla I Commissione permanente del Senato) (1432):

Presenti	27
Astenuti	1
Votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Migliori, Carpano Maglioli, Russo Carlo, Almirante, Amadeo, Angelucci Nicola, Audisio, Camposarcuno, Carignani, Corbi, Cremaschi Carlo, Delle Fave, De Michele, Gatto, Lombardi Ruggero, Longhena, Molinaroli, Montelatici, Numeroso, Paganelli, Quintieri, Reali, Ricciardi, Rossi Paolo, Sailis e Turchi.

Si è astenuto:

Laconi.

Sono in congedo:

Lombardi Colini Pia, Lucifredi, Tupini e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI